



NOTA OPERATIVA

N. 11/2020

OGGETTO: Gli interessi passivi e le modalità di deducibilità dal reddito d'impresa delle società di capitali a seguito delle novità introdotte dal D.lgs. 142/2018 che ha recepito la Direttiva ATAD.

1. Introduzione

Scopo della presente Nota operativa è quella di fornire chiarimenti in merito alla deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa delle società di capitali.

Il Decreto Legislativo n. 142/2018, nel dare attuazione alle c.d. Direttive ATAD 1 (2016/1164) e ATAD 2 (2017/952) è intervenuto sulle modalità di deducibilità degli interessi passivi dal bilancio delle società di capitali, apportando modifiche all'art. 96 del TUIR, **limitandone la deducibilità**, anche se sul piano soggettivo, con qualche eccezione, ha ricalcato la precedente disciplina.

La limitazione della deducibilità degli interessi passivi, in funzione del ROL, riguarda le società e gli enti commerciali residenti, nonché le società e gli enti commerciali o non commerciali, in relazione alle attività commerciali svolte in Italia tramite stabile organizzazione.

È da precisare che, per quanto concerne gli **enti non commerciali** che risultino titolari di un reddito d'impresa, la norma di riferimento è l'**art. 61 del TUIR**, in luogo dell'art. 96 del TUIR.

Tale art. 61 dispone che, gli interessi passivi sono deducibili, se inerenti e in presenza di proventi esenti, in base al c.d. pro-rata generale, ossia in misura proporzionale al rapporto tra l'ammontare dei ricavi imponibili (compresi quelli che non sono imponibili in quanto esclusi) e il totale dei ricavi.

Sono esclusi dalla disciplina dell'art. 96 **gli intermediari finanziari**, la cui disciplina è contemplata dall'art. 162-bis del TUIR, introdotto dal decreto legislativo 142/2018.

In ambito **soggettivo** dell'art. 96 del TUIR è da rilevare che, precedentemente alle modifiche, ne erano escluse le società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, di lavori, le società di progetto e le società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti.

Il decreto 142/2018 ha introdotto una esclusione di tipo oggettivo, in presenza di interessi passivi che si riferiscono alla realizzazione e alla gestione di progetti infrastrutturali di interesse pubblico.